

SCHEMA DI RICOGNIZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI
CON I FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE DEL M.E.F. E DEL M.A.P.

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
	<p>Risorse indicate dalla tabella D e/o dall'articolato della legge finanziaria assegnate dal Parlamento:</p> <p>a) a singoli strumenti b) a Fondi unici (M.E.F. e M.A.P).</p>	<p>Risorse assegnate alla Legge 488/92 o al Fondo aree sottoutilizzate dalla Legge Finanziaria 2003.</p>
<p><i>I Non programmate</i></p>	<p>Risorse impegnabili in precedenti esercizi, che la legge di bilancio aveva attribuito ad un fondo unico (es. fondo aree depresse), non ancora assegnate dal Cipe ad alcuna amministrazione.</p> <p>Si tratta di risorse residuali che il Cipe, ha accantonato, non individuando finalità né generali né specifiche, per procedere a successivi riparti.</p>	<p>Risorse rinvenienti da un parziale riparto dei fondi assegnati non ancora completato al termine dell'esercizio di prima assegnazione in bilancio.</p>
	<p>Risorse impegnabili in precedenti esercizi la cui destinazione non è stata programmata dall'amministrazione titolare della gestione dell'intervento, la cui entità può essere accertata presso la direzione generale titolare dell'Unità Previsionale di Base o della gestione dell'intervento.</p> <p>Si tratta di risorse residuali che la singola Amministrazione, destinataria di risorse da parte del Cipe o del Parlamento, ha accantonato per procedere a successivi riparti o assegnazioni.</p>	<p>Risorse territorializzate residuali di un fondo unico non ancora ripartite dall'amministrazione destinataria, tra i diversi strumenti alimentati dal fondo, al termine del primo esercizio di assegnazione in bilancio.</p>

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
<p>2. <i>Liberate (da precedenti impegni) e non riprogrammate</i></p>	<p>Risorse originate da rinunce ovvero da provvedimenti di revoca parziale o totale non oggetto di contestazione ovvero non più impugnabili.</p> <p>Si tratta di risorse provenienti dalla mancata utilizzazione dell'intero ammontare del contributo concesso, accertata con provvedimento non contestato ovvero non più impugnabile o a seguito di rinuncia volontaria del beneficiario finale.</p> <p>Sono riprogrammabili nell'ambito dei criteri di distribuzione territoriale e settoriale determinati dal Cipe o dalla normativa primaria di riferimento.</p>	<p>Risorse rinvenienti da: atto di rinuncia del beneficiario; delibera Cipe di assetto finale che riduce l'entità dell'onere pubblico; provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa non oggetto di contestazione o non più impugnabile; atto di collaudo di opera pubblica che ridetermina l'entità della spesa.</p>
<p>3.a <i>Risorse accantonate per premialità</i></p>	<p>Risorse accantonate per la futura assegnazione in attuazione di meccanismi premiali legati al conseguimento di specifici obiettivi di risultato.</p> <p>Il vincolo di destinazione è immodificabile, pena la credibilità e il funzionamento stessi del meccanismo, con riguardo al momento (sempre differito nel tempo rispetto al riparto) in cui scatta la verifica del risultato.</p>	<p>Risorse accantonate, con delibera Cipe n. 36/2002, pari al 10% delle disponibilità, per premiare le Amministrazioni che al termine del triennio avranno rispettato il profilo temporale di utilizzo.</p>
<p>3. <i>Programmate ma non assegnate a interventi</i></p>	<p>Risorse assegnate a una specifica amministrazione, con o senza indicazione delle finalità specifiche da perseguire, ma da questa non ancora poste a garanzia di interventi e/o atti da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa.</p>	<p>Disponibilità finanziarie già assegnate al credito di imposta con delibera n. 138/2000, parzialmente riassegnate alla programmazione negoziata con delibera n. 48/2001 e successivamente residualmente riattribuite con delibera n. 77/2001 ad interventi infrastrutturali relativi all'acquedotto pugliese.</p> <p>Risorse destinate a un'intesa istituzionale di programma per la stipula di una pluralità di accordi di programma quadro non ancora sottoscritti.</p>

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
<p>4. <i>Assegnate a interventi (ma non giuridicamente impegnate)</i></p>	<p>Risorse assegnate a una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi da cui potrebbero scaturire successivi impegni di spesa. In questo caso il grado di libertà delle Amministrazioni è ridotto alla valutazione della preponderanza di interessi pubblici di particolare rilevanza rispetto all'interesse maturato dai soggetti possibili destinatari finali di quelle risorse.</p>	<p>Risorse relative a bandi di gara 488/92 già emanati o assegnati per il credito di imposta investimenti con art. 10 del d.l. 138/2002, convertito con modificazioni in legge n. 178/2002, rimodulate e rideterminate con art. 43 d.d.l finanziaria 2003.</p>
<p>5. <i>Assegnate a un singolo soggetto (beneficiario finale) o a soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro</i></p>	<p>Risorse assegnate ad una specifica amministrazione per le quali si è determinata l'identificazione del beneficiario finale.</p>	<p>Risorse assegnate con decreto a seguito di approvazione di graduatoria l. 488/92, stipula di contratto di programma, intervenuta aggiudicazione di opera pubblica e approvazione di patto territoriale come identificato nelle iniziative in esso ricomprese.</p>

Grado di attuazione	Descrizione della tipologia	Esemplificazione della tipologia
6.a <i>Risorse riallocabili per ritardi di attuazione</i>	Risorse assegnate ad una specifica amministrazione e da questa poste a garanzia di atti amministrativi, da cui siano derivati impegni di spesa, oggetto di recupero a causa di ritardi di attuazione.	Risorse originate da ritardi di attuazione nella realizzazione di progetti inclusi in accordi di programma quadro, riallocabili nello stesso accordo quadro ovvero nella stessa intesa o anche fra intese diverse (art.5 comma 4 L. n. 144/99).
6. Assegnate in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) ma successivamente revocate	6.b <i>Risorse riallocabili per accertato inadempimento del beneficiario finale</i> Risorse attribuite a un beneficiario finale con specifico provvedimento che ha dato luogo ad impegno contabile di spesa, le cui condizioni di utilizzo non siano state osservate con conseguente adozione di provvedimento autoritativo di revoca. La disponibilità di tali risorse è subordinata al venir meno della impugnabilità per decorrenza dei termini ovvero per conclusione positiva per l'amministrazione, in via definitiva, dell'eventuale giudizio sull'opposizione prodotta.	Risorse originate da provvedimento di revoca totale o parziale in conseguenza di accertamento finale di spesa ovvero da atti di collaudo di opera pubblica che rideterminano l'entità della spesa, oggetto di impugnativa da parte dei beneficiari finali ovvero per i quali non siano ancora trascorsi i termini per l'impugnazione.
7. Impegnate contabilmente in favore di un singolo soggetto (beneficiario finale) o di soggetto titolare di risorse di Accordo di programma quadro	Risorse attribuite con specifico provvedimento a un beneficiario finale, per la realizzazione di un intervento, con impegno contabile di spesa che ne definisca condizioni di utilizzo e procedure di eventuale revoca. Ne è preclusa una diversa destinazione a condizione che il beneficiario finale esegua l'investimento nel rispetto degli impegni assunti.	Risorse attribuite a un beneficiario finale con decreto di concessione per investimenti imprenditoriali o interventi infrastrutturali, eseguiti in conformità agli impegni assunti.
8. Obbligazioni assunte, in forza di autorizzazioni recate da leggi pluriennali, per la quota eccedente gli stanziamenti iscritti nel bilancio	Risorse occorrenti per il soddisfacimento delle obbligazioni assunte in forza di autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali rientranti nel limite dell'importo complessivo autorizzato ma eccedenti le somme iscritte nella legge di bilancio. Si tratta di un eventuale fabbisogno originato dalla variazione dell'articolazione temporale delle coperture finanziarie.	Obbligazioni assunte sulla base degli interventi programmati in attuazione della legge n. 64/1986.